



prot. 1665 del 06/03/2020

Al Ministro dell'Università e della Ricerca

Ai Rettori e Direttori delle Università
Ai Presidenti e Direttori delle Istituzioni afam

Preg.mi,

faccio seguito alla nota del 3 marzo u.s. con la quale ho comunicato le disposizioni adottate con d.P.C.M. del 1° marzo 2020, per trasmettere, ora, le ulteriori misure in materia varate dal Governo con il **d.P.C.M. 4 marzo 2020**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020.

Al riguardo ritengo doveroso, in questo momento di particolare complessità, condividere con tutti voi lo spirito con il quale siamo chiamati ad affrontare la sfida che ci pone l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Innanzitutto, mi preme precisare che le misure adottate dal d.P.C.M. del 4 marzo 2020 si fondano, per quanto di nostro interesse, su tre principi essenziali: quello della tutela della salute pubblica, quello del diritto allo studio, nonché quello della continuità dei servizi alla comunità.

Nello specifico, le disposizioni mirano ad evitare la presenza prolungata di flussi di persone ad una distanza inferiore a quella ritenuta necessaria per evitare o contenere il contagio. In questa prospettiva, è stata sì disposta su tutto il territorio nazionale la sospensione dell'attività didattica frontale, ma è stato altresì formulato l'invito alle università e alle istituzioni di alta formazione artistico musicale e coreutica a valutare, ove possibile e nelle modalità ritenute più opportune, lo svolgimento di attività didattiche a distanza, garantendo, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari, funzionali al completamento del percorso didattico.

Per quanto riguarda, invece, le altre attività, le università e le istituzioni AFAM, nel rispetto dell'autonomia ad esse riconosciuta, potranno adottare tutte le misure precauzionali volte ad assicurare, da un lato, la tutela della salute pubblica, con particolare attenzione alle fasce deboli e alle persone con disabilità, e, dall'altro, la continuità delle attività a beneficio di tutta la comunità.

Le università e le istituzioni AFAM sono, pertanto, chiamate ad effettuare scelte ragionevoli, da adottarsi sulla base dei distinti contesti territoriali in cui operano.



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

Ciò, peraltro, rappresenta la massima espressione del principio dell'autonomia, che, se esercitato al meglio - come io sono certo avverrà pur in un contesto di particolare complessità quale quello presente - può costituire una opportunità di crescita duratura per l'intero sistema universitario e delle istituzioni AFAM, nonché per le rispettive comunità di riferimento.

Anche a fronte delle molteplici richieste di chiarimento pervenute in queste ore, in relazione alle disposizioni del d.P.C.M. del 4 marzo 2020, ritengo utile, in particolare, richiamare l'attenzione su quelle che toccano più da vicino la vita del sistema della formazione superiore del nostro Paese e, in particolare, sui seguenti punti:

- 1) per il periodo dal 5 al 15 marzo 2020 è sospesa la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza (art. 1 co. 1, lett. d); la sospensione riguarda specificamente le attività svolte con modalità frontale, in relazione alle quali le università e le istituzioni AFAM potranno, nell'esercizio della loro autonomia, privilegiare le modalità alternative a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- 2) gli esami di profitto, nonché le sedute di laurea, potranno essere svolti o ricorrendo alle modalità a distanza (nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità) o adottando le precauzioni di natura igienico sanitaria ed organizzative indicate dallo stesso dpcm all'art. 2, co. 1, lett. g), ed osservate le indicazioni della direttiva n. 1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, con particolare riferimento al punto n. 7, concernente anche le procedure concorsuali, che possono essere anch'esse svolte secondo le riferite modalità;
- 3) per quanto riguarda le rimanenti attività (quali ad esempio corsi di dottorato, ricevimento studenti, test di immatricolazione, partecipazione a laboratori, etc.), anch'esse, laddove non sia possibile ricorrere alla modalità a distanza, potranno essere erogate nel rispetto delle citate misure precauzionali di natura igienico sanitaria disposte dal medesimo d.P.C.M.; anche in questo caso particolare attenzione dovrà essere riservata alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- 4) dalla sospensione sono esclusi i corsi post universitari connessi con l'esercizio delle professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica (art. 1 co. 1, lett. d);
- 5) non vi è, per il periodo in questione, la sospensione dell'attività di ricerca;



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

- 6) sono sospesi i congressi, le riunioni ed i meeting in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato di svolgere servizi pubblici essenziali o pubblica utilità e sono differite a data successiva al termine di efficacia del d.P.C.M. in questione (3 aprile 2020) ogni altra attività convegnistica o congressuale (art. 1 co. 1, lett. a);
- 7) sono altresì sospese manifestazioni ed eventi che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (art. 1, co. 1, lett. b);
- 8) per quanto riguarda i progetti Erasmus+, occorre riferirsi alle indicazioni delle competenti Istituzioni europee, assicurando, comunque, ai partecipanti ogni informazione utile;
- 9) a beneficio degli studenti che siano interessati da provvedimenti limitativi della mobilità, le università e le istituzioni AFAM assicurano, laddove non sia possibile ricorrere alle modalità a distanza, il recupero delle attività formative e curriculari (es. esami, verifiche intermedie, etc.) funzionali al completamento del percorso didattico (art. 1, co. 1, lett. i);
- 10) le università e le istituzioni AFAM, in conformità con le disposizioni dettate dalla direttiva n. 1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione mettono a disposizione per le strutture soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani (art. 2, co. 1, lett. f).

Con viva raccomandazione, vi invito ad adottare tutti gli interventi necessari per garantire la puntuale osservanza delle disposizioni dettate dal d.P.C.M. 4 marzo 2020 e ad assicurare la massima diffusione delle informazioni, anche con specifico riferimento a quelle indicate nell'allegato 1 del d.P.C.M. medesimo, ringraziando voi tutti e le vostre comunità per lo straordinario impegno che state profondendo in questo complesso frangente.

Gaetano Manfredi

